



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.9.2012
COM(2012) 547 final

2012/0259 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti e recante modifica del regolamento (CE) n. 1801/2006

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio, la Commissione europea ha condotto negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. In seguito a tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di 2 anni a decorrere dalla data della firma.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è di offrire possibilità di pesca per le navi unionali nelle acque della Mauritania entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata fra l'altro sul parere del comitato scientifico istituito nell'ambito dell'accordo.

L'obiettivo generale è di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Mauritania, nell'interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca annuali nelle categorie seguenti:

- 5 000 tonnellate per i pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi;
- 4 000 tonnellate per i pescherecci da traino (non congelatori) e i pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello;
- 2 500 tonnellate per i pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino;
- 200 tonnellate di granchi;
- 22 tonniere con reti a circuizione;
- 22 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari di superficie;
- 300 000 tonnellate per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica;
- 15 000 tonnellate per le navi adibite alla pesca pelagica fresca (da detrarre dal quantitativo previsto per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica).

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate prima del negoziato nel quadro del consiglio consultivo regionale della flotta oceanica, che riunisce il settore della pesca e le ONG dei settori dell'ambiente e dello sviluppo. Sono stati inoltre consultati gli esperti degli Stati membri nel quadro di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Mauritania.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l'applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti e recante modifica del regolamento (CE) n. 1801/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹.
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (in prosieguo: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 26 luglio 2012. Il nuovo protocollo conferisce alle navi unionali possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.
- (3) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2012/UE² relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie³, qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

¹ GU L 343 dell'8.12.2006.

² GU C ...*

³ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

- (6) Poiché il protocollo in vigore giunge a scadenza il 31 luglio 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca previste dal protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (in prosieguo: "il protocollo") prendono in considerazione le catture effettive realizzate tra il 2008 e il 2012 e sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- (a) Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi (numero massimo di unità: 36)
- | | |
|------------|------------------|
| Spagna | 4 150 tonnellate |
| Italia | 600 tonnellate |
| Portogallo | 250 tonnellate |
- (b) Categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello (numero massimo di unità: 11)
- | | |
|--------|------------------|
| Spagna | 4 050 tonnellate |
|--------|------------------|
- (c) Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino (numero massimo di unità: 9)
- | | |
|--------|------------------|
| Spagna | 2 500 tonnellate |
|--------|------------------|
- (d) Categoria 4 — Pescherecci adibiti alla pesca dei granchi
- | | |
|--------|----------------|
| Spagna | 200 tonnellate |
|--------|----------------|
- (e) Categoria 5 — Tonniere con reti a circuizione
- | | |
|---------|------------|
| Spagna | 17 licenze |
| Francia | 5 licenze |
- (f) Categoria 6 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie
- | | |
|---------|------------|
| Spagna | 18 licenze |
| Francia | 4 licenze |
- (g) Categoria 7 — Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica (numero massimo di unità: 19; in caso di mancata utilizzazione possono essere aggiunte al massimo 2 navi della categoria 8)
- | | |
|-------------|-------------------|
| Germania | 28 500 tonnellate |
| Francia | 2 850 tonnellate |
| Lettonia | 68 400 tonnellate |
| Lituania | 71 250 tonnellate |
| Paesi Bassi | 76 950 tonnellate |
| Polonia | 28 500 tonnellate |
| Regno Unito | 8 550 tonnellate |

- (h) Categoria 8 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca (numero massimo di unità: 2; possibilità di trasferimento alla categoria 8 in caso di mancata utilizzazione)
- Irlanda 15 000 tonnellate.
- In caso di mancata utilizzazione, questo quantitativo può essere trasferito alla categoria 7 secondo il criterio di ripartizione della suddetta categoria.
1. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.
 2. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
 3. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse nell'ambito dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1801/2006 è così modificato:

1. L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del nuovo protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente